

COMUNICATO STAMPA

ISCRITTE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE LE DELIBERE ASSEMBLEARI DI APPROVAZIONE DELLA FUSIONE

TERMINI E MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

Milano, 31 ottobre 2013 – Milano Assicurazioni S.p.A. ("**Milano Assicurazioni**" o la "**Società**") comunica che in data odierna (la "**Data di Iscrizione**") sono state iscritte, presso il Registro delle Imprese di Milano, le deliberazioni con cui l'Assemblea straordinaria degli Azionisti e l'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio di Milano Assicurazioni, tenutesi rispettivamente lo scorso 26 e 28 ottobre 2013, hanno approvato la fusione per incorporazione in Fondiaria-SAI S.p.A. ("**Fonsai**") di Premafin Finanziaria – Società per Azioni – Holding di Partecipazioni, Unipol Assicurazioni S.p.A. e Milano Assicurazioni (la "**Fusione**").

Come noto, la Fusione costituisce parte integrante ed essenziale del progetto di integrazione tra il Gruppo Premafin-Fonsai e il Gruppo Unipol, annunciato al mercato in data 29 gennaio 2012.

Poiché per effetto della Fusione si determinerà una modifica dei diritti di partecipazione degli Azionisti di risparmio di Milano Assicurazioni (consistente nel fatto che a questi ultimi verranno attribuite in concambio azioni di risparmio di categoria "B" di Fonsai, postergate nella percezione del privilegio di priorità alle azioni di risparmio di categoria "A" di Fonsai), gli Azionisti di risparmio di Milano Assicurazioni che non abbiano concorso alla deliberazione dell'Assemblea speciale sulla Fusione (gli "**Azionisti Legittimati**") potranno esercitare il diritto di recesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437, comma 1, lett. g), del codice civile (il "**Diritto di Recesso**").

Il valore di liquidazione delle azioni di risparmio di Milano Assicurazioni eventualmente oggetto di recesso è pari ad Euro 0,6860 per ciascuna azione di risparmio ed è stato determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni di risparmio di Milano Assicurazioni nei sei mesi che hanno preceduto la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea speciale le cui deliberazioni legittimano il recesso.

I principali termini e modalità per l'esercizio del Diritto di Recesso sono stati illustrati nel Documento Informativo sulla Fusione redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, comma 6, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e messo a disposizione del pubblico in data 9 ottobre 2013 presso la sede sociale delle società partecipanti alla Fusione e pubblicato anche sul sito internet della Società all'indirizzo www.milass.it (il "**Documento Informativo**").

Ai sensi dell'art. 2437-bis, comma 1, del codice civile, il Diritto di Recesso potrà essere esercitato dagli Azionisti Legittimati, per tutte o parte delle azioni di risparmio detenute, mediante lettera raccomandata che dovrà essere spedita entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione – e, dunque, entro il 15 novembre 2013 (il "**Termine di Esercizio**") – all'indirizzo "Milano Assicurazioni S.p.A., Ufficio Soci, Via Lorenzo il Magnifico n. 1, 50129 Firenze" (la "**Comunicazione di Recesso**").

La Comunicazione di Recesso dovrà recare le seguenti informazioni:

- (i) i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale dell'Azionista di risparmio recedente, nonché un'indicazione del domicilio (e, ove possibile, un recapito

telefonico e un indirizzo e-mail) al quale indirizzare le eventuali comunicazioni inerenti al Diritto di Recesso;

- (ii) il numero di azioni di risparmio per le quali è esercitato il Diritto di Recesso;
- (iii) gli estremi e le coordinate del conto corrente intestato all’Azionista Legittimato su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni di risparmio oggetto di recesso;
- (iv) l’indicazione dell’intermediario presso cui sono depositate le azioni di risparmio per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso.

Ai sensi dell’art. 23 del Provvedimento Banca d’Italia – Consob del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato (il “**Provvedimento Banca d’Italia – Consob**”), l’Azionista Legittimato che intende recedere dovrà altresì trasmettere alla Società, a pena di inammissibilità del recesso, con le stesse modalità e contestualmente alla Comunicazione di Recesso, un’apposita certificazione (la “**Certificazione**”), rilasciata da un intermediario autorizzato a norma delle disposizioni in materia di strumenti finanziari dematerializzati immessi al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli, la quale attesti:

- la proprietà ininterrotta, in capo all’Azionista Legittimato recedente, delle azioni di risparmio della Società in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso a decorrere dalla data dell’Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio della Società (28 ottobre 2013) e fino alla data di esercizio del Diritto di Recesso. Ai fini della sussistenza di tale requisito, si intenderà legittimato all’esercizio del Diritto di Recesso l’Azionista che, avendo acquistato le azioni in borsa, le abbia anche ricevute per effetto della relativa liquidazione prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea speciale;
- l’assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni di risparmio della Società in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso; in caso contrario, l’Azionista Legittimato recedente dovrà provvedere a trasmettere alla Società, con le stesse modalità e contestualmente alla Comunicazione di Recesso, quale condizione per l’ammissibilità della dichiarazione di recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni di risparmio, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni dell’Azionista Legittimato recedente.

Si precisa che, qualora l’azionista che abbia esercitato il Diritto di Recesso, inviando nei termini la Comunicazione di Recesso, non sia stato in grado di allegare alla medesima Comunicazione di Recesso la Certificazione, quest’ultima potrà essere trasmessa alla Società mediante invio di un’ulteriore lettera raccomandata al medesimo recapito, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al quindicesimo giorno dalla Data di Iscrizione, il tutto a pena di inammissibilità della Comunicazione di Recesso.

Come previsto dall’art. 2437-*bis*, comma 2, del codice civile e dalle disposizioni regolamentari vigenti, il rilascio della Certificazione da parte dell’intermediario autorizzato sarà accompagnato dal blocco delle azioni di risparmio corrispondenti ad opera dell’intermediario medesimo (e pertanto tali azioni non potranno essere oggetto di trasferimento), sino all’esito del procedimento di liquidazione. Durante tutto tale periodo, tuttavia, l’Azionista di risparmio recedente sarà autorizzato ad esercitare il diritto di voto spettante a tali azioni nell’Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio della Società.

Fermo restando tutto quanto precede, nel caso in cui uno o più Azionisti di risparmio esercitino il Diritto di Recesso, il procedimento di liquidazione delle azioni oggetto di recesso si svolgerà secondo le modalità di seguito descritte.

Le azioni di risparmio per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso saranno offerte in opzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2437-*quater*, comma 1, del codice civile (l’**Offerta in Opzione**) a tutti gli Azionisti della Società (e dunque sia agli Azionisti ordinari che agli Azionisti di risparmio), i quali potranno esercitare il diritto di opzione proporzionalmente alle azioni ordinarie e/o di risparmio possedute in rapporto al capitale sociale complessivo della Società, nonché, ove ne facciano contestuale richiesta, il diritto di prelazione nell’acquisto delle

azioni di risparmio oggetto di recesso che siano rimaste inoperte all'esito dell'Offerta in Opzione (l'“**Offerta in Prelazione**”).

Qualora, ad esito delle predette procedure di Offerta in Opzione e di Offerta in Prelazione, residuino azioni di risparmio oggetto di recesso che non siano state acquistate dagli altri Soci, troveranno applicazione le ulteriori forme di liquidazione previste dall'art. 2437-*quater*, commi 4 e 5, del codice civile.

In ogni caso, l'efficacia del Diritto di Recesso eventualmente esercitato dagli Azionisti Legittimati è subordinata al perfezionamento della Fusione.

Con riguardo alla procedura di liquidazione delle azioni di risparmio oggetto di recesso ex art. 2437-*quater* del codice civile si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 2.1.2.8 del Documento Informativo. Maggiori dettagli verranno forniti da Milano Assicurazioni in tempo utile mediante appositi comunicati stampa pubblicati sul proprio sito *internet* www.milass.it. e avvisi ex art. 84 del Regolamento Emittenti n. 11971 del 1999, come successivamente modificato.

* * *

Contatti:

Press Office

Andrea Gaudenzi
Tel. +39.051.5077705
Claudia Galassi
Tel. +39.02.64029102
ufficiostampa@fondiaria-sai.it

Investor Relations

Adriano Donati
Giancarlo Lana
Floriana Amari
Tel. +39.011.6657642
Tel. +39.02.64022574
investorrelations@fondiaria-sai.it

**AD Hoc Communication
Advisors**

Sara Balzarotti
Mob. +39.335.1415584
Pietro Cavalletti
Mob. +39.335.1415577

Unipol
GRUPPO



MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede Legale e Direzione

20161 Milano - Via Senigallia, 18/2
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331
www.milass.it

Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00010 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046